

(N. 1179)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1950

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

ONOREVOLI SENATORI. — È nota la reazione suscitata nella stampa ed in generale nell'opinione pubblica nazionale dagli atti di banditismo di cui sono rimaste vittime, specialmente nell'ultimo anno, decine di italiani residenti nell'Eritrea. È noto pure come alle manifestazioni di protesta e di cordoglio per tali atti criminosi e di solidarietà con gli italiani dell'Eritrea si siano, in più occasioni, associati anche la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica in sede di discussione di alcune interpellanze ed interrogazioni presentate sull'argomento.

È evidente il fine politico delle aggressioni subite dai nostri connazionali dell'Eritrea, anche quando agli atti di violenza contro le persone si sono accompagnati atti di violenza con-

tro le cose, quali rapine, saccheggi, danneggiamenti, ecc. Con tali aggressioni, infatti, s'intende impedire, con la violenza, la realizzazione dell'indipendenza del territorio auspicata ed appoggiata dal Governo italiano. Ciò trova conferma nel fatto che gli atti delittuosi, compiuti da bande di fuorilegge poco numerose ma ben armate ed organizzate, siano stati diretti non soltanto contro gli italiani ma anche contro gli eritrei fautori dell'indipendenza e specialmente contro i rappresentanti delle relative organizzazioni.

Le circostanze esposte imprimono alle azioni di banditismo di cui sono stati e continuano ad essere vittime i nostri connazionali un carattere del tutto analogo a quello del noto eccidio di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, con la

sola differenza che, mentre in quest'ultimo caso si trattò di un episodio di violenza di massa, negli altri si tratta di episodi isolati dovuti a piccoli gruppi di terroristi.

Sembra, pertanto, doveroso che, come già per le vittime dell'eccidio di Mogadiscio, mentre, da una parte, si provvede, in via internazionale, ad assicurare una più adeguata tutela della vita e degli averi dei nostri connazionali dell'Eritrea, dall'altra, si appresti una adeguata assistenza economica alle vittime.

A quest'ultimo scopo tende, appunto, l'unito disegno di legge col quale viene disposta l'estensione delle disposizioni della legge 29 agosto 1948, n. 1180, ai cittadini italiani i quali abbiano riportato ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte (articolo 1). Si è creduto opportuno, in tale articolo, non fare specifico riferimento al territorio dell'Eritrea in quanto, anche se con carattere meno clamoroso, episodi sporadici di violenza a fini ugualmente politici si sono verificati anche in Libia ed in Somalia (a parte l'eccidio dell'11 gennaio 1948). La precisazione che debba, in ogni caso, trattarsi di azioni di «terrorismo politico», singole o collettive, esclude, d'altra parte, che dei benefici possano giovare le vittime di delitti comuni.

L'articolo 2 dell'unito disegno di legge regola la decorrenza degli eventi ai quali i be-

nefici predetti sono applicabili, ed al riguardo deve rilevarsi come, una volta ammesso il principio del diritto al trattamento economico da parte delle vittime delle azioni delittuose in questione, ogni discriminazione di tempo, così come di luogo, non avrebbe giustificazione, e che, d'altronde, non può purtroppo escludersi che tali azioni abbiano ancora a ripetersi sia in Eritrea che altrove.

Gli articoli 3 e 4 non hanno bisogno di particolare commento; nella formulazione di quest'ultimo si è tenuto, comunque, conto dei criteri accolti nel progetto della legge di riforma del regime delle pensioni di guerra e di principi già sanciti, al riguardo, da disposizioni anteriori.

Nell'articolo 5, giusta gli accordi intervenuti col Ministero del tesoro - Sottosegretario per le pensioni di guerra e Ragioneria generale dello Stato - si stabilisce che l'onere derivante dall'applicazione della legge proposta sarà coperto mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-1950. Si tiene, comunque, a precisare che, dato il numero delle vittime, l'onere predetto può ritenersi addirittura esiguo. Dati gli scopi altamente sociali ed umani ai quali il disegno di legge risponde, si confida che le Camere vorranno confortarlo della loro approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180, sono estese ai cittadini italiani i quali abbiano riportato ferite o lesioni in occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.

Art. 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli eventi, di cui al precedente articolo 1, verificatisi, o che si potranno verificare, nei territori delle ex colonie italiane a decorrere dalla data di rispettiva occupazione e fino alla data che sarà stabilita, in rapporto a tutti od ai singoli territori predetti, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Art. 4.

Per gli eventi di cui all'articolo 1 verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda per la liquidazione della pensione, assegno o indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dalla data predetta.

Per gli eventi che dovessero verificarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini, di cui al precedente comma, decorreranno, per le pensioni dirette, dalla data dell'evento dannoso e, per le pensioni indirette, dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date suddette senza presentare domanda o documenti inerenti al preteso diritto, non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

Art. 5.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, comma quarto, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 5.000.000, si farà fronte mediante riduzione, per un corrispettivo importo, dello stanziamento del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO.

LEGGE

19 AGOSTO 1948 N. 1180

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

Art. 1.

Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni degli assegni e delle indennità di guerra ai militari mutilati ed invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra sono applicabili ai cittadini che siano rimasti mutilati od invalidi in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e alle famiglie dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi.

Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui sopra sono liquidate nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, migliorata del venti per cento.

Art. 2.

Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di cui all'articolo 1, ove l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, l'Amministrazione disporrà d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, avvalendosi, per le sue decisioni, di ogni mezzo di prova anche indiretto.

Art. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dall'11 gennaio 1948, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.

Art. 4.

La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, di cui all'articolo 1, è effettuata dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — con le norme sancite dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

La domanda per la liquidazione delle pensioni, assegni od indennità, deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le pensioni indirette, ove la morte sia avvenuta posteriormente all'11 gennaio 1948, detto termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile di Mogadiscio.

Chi lascia trascorrere più di un anno dalle date suddette senza presentare domanda non è ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 5.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di corrispondere agli eventi diritto, a titolo di anticipazione e fino alla liquidazione definitiva od al diniego della pensione o dell'assegno di guerra, un assegno provvisorio nella misura fissata dalle tabelle stabilite per i non combattenti dal decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.

In caso di diniego della pensione o dell'assegno, l'ammontare dell'assegno provvisorio corrisposto è abbuonato.

Art. 6.

Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'articolo 1 le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati o invalidi di guerra, nonché dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi qualifica di combattenti.

Art. 7.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei morti di cui al precedente articolo 1.

Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso articolo 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1342 e 3 dicembre

1925, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleggi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi predetti.

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.